

Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14013 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data udienza: 4 marzo 2015
Data pubblicazione: 2 aprile 2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/9/2013 la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato N. P., medico di base, responsabile del delitto di omicidio colposo in relazione alla morte del paziente S.R., avvenuta per infarto del miocardio nella notte tra il 20 e il 21 giugno 2009, e lo aveva pertanto condannato alla pena (sospesa) di un anno e quattro mesi di reclusione oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento in favore delle stesse di una provvisionale fissata in Euro 30.000,00 in favore di S.A. e in Euro 10.000,00 per ciascuna delle altre parti civili, S.C. e S. A..

Conformemente alle valutazioni del primo giudice, la Corte territoriale riteneva dimostrata la fondatezza dell'accusa secondo cui il N. - ai quale il S. si era rivolto in due occasioni, rispettivamente l'11 e il 18 giugno 2009 - **aveva erroneamente valutato i sintomi riferiti dal paziente, non diagnosticando la patologia cardiaca in atto già alla data del primo accesso e omettendo pertanto di indirizzarlo verso gli opportuni accertamenti e approfondimenti specialistici e i conseguenti trattamenti terapeutici che, con elevata probabilità, se tempestivamente posti in essere, avrebbero evitato il decesso.**

1.1. In particolare, in punto di nesso causale, la Corte d'appello, sulla scorta delle indicazioni del consulente del PM circa le risultanze dell'autopsia, reputava irrilevante il fatto che il decesso fosse avvenuto a seguito di un terzo infarto e infondato l'argomento che la difesa ne aveva tratto secondo cui nessun collegamento causale poteva porsi con le ipotizzate condotte omissive, per essere queste riferite a crisi cardiache verificatesi nei giorni precedenti in sé comunque superate dal paziente.

Secondo i giudici distrettuali, infatti, gli episodi infartuali non potevano essere visti come fatti distinti tra loro, come se il S. fosse deceduto per una patologia diversa, non collegata al primo malore; né poteva dubitarsi, alla stregua di quanto affermato dai consulenti, che accertamenti clinici adeguati (ECG, ecografia, etc.), effettuati subito dopo l'infarto dell'11 giugno, avrebbero portato a rilevare il verificarsi dell'infarto, così indirizzando il paziente verso un percorso terapeutico corretto ed efficace, tale, con ragionevole certezza, da evitare il ripetersi di episodi infartuali e, dunque, il decesso.

1.2. Riteneva poi dimostrata la condotta omissiva.

Secondo la tesi difensiva, nella prima occasione, il paziente si era recato allo studio solo per la prescrizione di analisi del sangue di routine mentre nella seconda aveva riferito soltanto di disturbi del sonno e semmai attinenti alla respirazione.

Reputava, di contro, la Corte, attendibile, anche perché adeguatamente riscontrata dai tabulati telefonici e dalla testimonianza di altri soggetti, la diversa versione resa dalla figlia del deceduto, S.A., secondo la quale ella stessa, nel pomeriggio dell'11 giugno, ebbe un

breve colloquio con il N., nel corso del quale il medico, intervenendo nella telefonata tra padre e figlia, l'avrebbe rassicurata sulle condizioni di quest'ultimo, dicendole che egli era soltanto molto "fioso" (in dialetto livornese detto di persona che si lamenta subito, anche per cose da poco), e che si trattava solo di una "frescata" (colpo di fresco).

La teste aveva bensì, secondo la Corte, errato nella ricostruzione cronologica di quel pomeriggio, collocando la telefonata in orario diverso da quello desumibile dai tabulati e, precisamente, alle 17 invece che alle 19,16. Tale discrasia tuttavia - reputava il collegio - era ragionevolmente spiegabile, in relazione al tempo trascorso dai fatti e all'inevitabile carica emotiva legata all'evento, e non valeva pertanto a far dubitare della complessiva attendibilità del contenuto della deposizione, anche perché costantemente riferito, assai specifico, e confermato anche dalla teste B., che aveva affermato di aver personalmente sentito, dall'apparecchio della S., la prima delle surriferite parole dialettali del medico.

La Corte si soffermava poi su una chiamata telefonica, risultante dai tabulati, che il S. aveva fatto al N. alle ore 19,36 dello stesso giorno, per rilevare che era bensì impossibile, come dedotto dall'appellante, collocare con certezza in quell'orario la presenza del N. nella stessa zona del S., ma che si trattava tuttavia di un aspetto irrilevante, non valendo comunque a revocare in dubbio che, in occasione della telefonata fatta dal S. alla figlia alle ore 19,16, ricostruita nei termini sopra detti, il N. si trovasse nella stessa zona ove era il S., ossia presso l'ambulatorio medico, e potesse dunque effettivamente trovarsi assieme a quest'ultimo, ciò potendosi desumere anche dai tabulati relativi all'utenza personale dell'imputato che confermano che alle ore 19,19 egli era, ancora, nei pressi dell'ambulatorio.

1.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte negava, infine, le chieste attenuanti generiche, rilevando che l'aver l'imputato reso dichiarazioni difformi dal vero è comportamento processuale che rientra certamente nell'ambito del diritto di difesa ma non è valorizzabile ai fini del chiesto beneficio.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di nesso causale tra la condotta omissiva colposa contestata e l'evento.

Iterando considerazioni già svolte nell'atto d'appello, disattese dalla Corte territoriale con argomenti, secondo il ricorrente, assolutamente illogici e inconferenti, rileva che i sintomi che, nella prospettazione accusatoria, sarebbero stati sottovalutati in occasione della visita dell'11 giugno erano riferibili a un attacco cardiaco al quale il paziente era sopravvissuto e non avevano, pertanto, nulla a che vedere con la diversa patologia cardiaca che, insorta successivamente, aveva cagionato la morte del paziente. Ne discende, pertanto, assume il ricorrente, che l'asserita errata diagnosi non incise in alcun modo né sul decorso del primo infarto, in quanto risoltosi già naturalmente quando il S. si recò nel tardo pomeriggio presso lo studio medico, nè, tantomeno, sull'infarto esiziale, non ancora insorto, non prevedibile, né prevenibile in alcun modo al momento della visita.

Lamenta il ricorrente che il diverso convincimento sul punto espresso nella sentenza impugnata postula una artificiosa unificazione delle tre crisi cardiache in una sorta di macro-patologia che, però, non trova alcuna adeguata spiegazione in motivazione e risulta anzi contraddetta dai pochi argomenti posti a sostegno. In particolare l'elevato indice di

sopravvivenza, riferito a un eventuale intervento terapeutico appropriato subito dopo la prima crisi, rimane - secondo il ricorrente - per l'appunto correlabile al primo episodio (di per sé, comunque, rimasto senza conseguenze) mentre non ha alcun rilievo scientifico in relazione agli episodi successivi. Il percorso terapeutico consigliato in relazione al primo episodio non avrebbe avuto, infatti - si sostiene in ricorso - finalità di prevenzione di nuovi episodi, assolutamente imprevedibili, ma solo di cura e contenimento della patologia in corso.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della teste, parte civile, S.A., in particolare in merito alla collocazione cronologica del suo breve colloquio telefonico con l'imputato.

Il deducente si sofferma, anzitutto, sulla importanza che, nel complessivo quadro probatorio valutato, avrebbe dovuto attribuirsi alla telefonata intercorsa tra il S. e il N. alle ore 19,36 dell'11 giugno..

Osserva che su tale telefonata il primo giudice, sul presupposto - poi in appello rivelatosi erroneo - che la stessa fosse intercorsa tra soggetti collocabili nella stessa zona della città (quella ove era situato un centro per la pratica del minigolf da entrambi frequentato), aveva fatto leva per negare attendibilità alla versione della difesa secondo cui il colloquio tra l'imputato e S.A. si sarebbe in realtà svolto non l'11 giugno ma il 18 giugno, in occasione dell'accesso del S. e del N., per ragioni di svago, al centro di minigolf.

Secondo il Tribunale, infatti, tale versione era da considerarsi inattendibile per avere quella telefonata dimostrato che l'accesso dei due al centro del minigolf andava collocato temporalmente alla data dell'11 giugno.

Ciò premesso rileva che il venir meno di tale tassello del ragionamento probatorio seguito dal primo giudice non è stato adeguatamente ponderato dalla Corte d'appello che avrebbe dovuto invece rivalutare, come ben possibile e non smentita dagli atti, la tesi difensiva secondo cui l'accesso dei due al campo di minigolf era avvenuto il 18 giugno e in quella occasione l'imputato aveva avuto modo di parlare con la figlia del S..

Sotto altro profilo lamenta che contraddittoriamente la Corte d'appello ha, da un lato, ritenuto giustificabili e irrilevanti le incongruenze rilevate nella deposizione della teste S. circa la collocazione cronologica del breve colloquio telefonico avuto con il medico, dall'altro tuttavia fondato proprio su tale elemento la conferma del giudizio di penale responsabilità.

2.3. Con il terzo motivo deduce, in subordine, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Rileva, in buona sostanza, che la mancanza di prova certa che valga ad escludere l'attendibilità della tesi difensiva secondo cui il colloquio telefonico con S.A. si è svolto, in realtà, in data diversa dall'11 giugno, determina quanto meno l'impossibilità di ritenere false le dichiarazioni al riguardo rese dall'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. E' infondato il primo motivo di ricorso.

L'assunto secondo cui un corretto intervento in occasione del primo infarto non avrebbe scongiurato il ripetersi di altri attacchi non ha alcun riconoscibile fondamento logico, né scientifico, essendo all'inverso altamente probabile e dotato di elevata credibilità razionale il convincimento contrario espresso in sentenza.

Questo è del resto espresso sulla base di precise e univoche valutazioni del consulente tecnico, puntualmente richiamate (v.sentenza pag. 9, in fine), che non è dato ragionevolmente porre in dubbio.

Tali valutazioni non sono specificamente contrastate dal ricorrente, tanto meno con il richiamo a contrastanti studi scientifici dotati di riconosciuta validità e autorevolezza, idonei come tale a porre in dubbio la validità di quelle asseverazioni medico-legali, dalle quali non si vede, né il ricorrente lo spiega - se non sulla base di mere apodittiche contrarie affermazioni - perché il giudice del merito avrebbe potuto discostarsi.

Né può dubitarsi che quelle valutazioni tecniche andassero lette nel senso ad esse attribuito dai giudici di merito.

Al riguardo, la tesi del ricorrente secondo cui le valutazioni del c.t. circa la positiva incidenza di una terapia posta in essere dopo il primo episodio, con la formulazione di un indice di sopravvivenza pari a circa il 97%, andassero riferite esclusivamente alle conseguenze del primo episodio, è frutto di una lettura palesemente illogica, essendo evidente che il quesito al quale l'ausiliario era chiamato a rispondere era invece rapportato proprio al ripetersi, infausto, di crisi cardiache di quel tipo nell'arco dei successivi dieci giorni ed alle possibilità di prevenirle.

Analogamente il fatto che lo stesso c.t. esprima, con riferimento al secondo episodio (quello del 18 giugno), una valutazione meno favorevole circa i suoi successivi sviluppi, non si vede come possa avvalorare una lettura atomistica e isolata (episodio per episodio) della stessa e di quella riferita al precedente episodio, non desumendosi affatto da essa, in particolare, anche un giudizio di irrilevanza o indifferenza (rispetto, appunto, al verificarsi di tale secondo episodio e poi al successivo decesso) dell'omesso intervento in occasione del primo infarto.

In definitiva, ad essere palesemente destituita di fondamento logico, prima e oltre che scientifico, ed anzi intrinsecamente contraddittoria, è - come s'è detto - la tesi di fondo sostenuta in ricorso, secondo cui il percorso diagnostico e terapeutico al quale l'imputato avrebbe potuto e dovuto avviare il proprio assistito in occasione della prima visita "non aveva finalità di prevenzione di nuovi episodi ... ma solo di cura e contenimento della patologia in corso", essendo nozione rientrante nel patrimonio comune quella che le cure e il monitoraggio di un soggetto infartuato siano mirate a prevenire anche il ripetersi di episodi analoghi (attraverso in particolare attività di monitoraggio di ore o giorni in terapia intensiva nella fase acuta o, in presenza di parametri vitali ormai stabilizzati, osservazione e cure in degenza ospedaliera ordinaria). Del resto "contenimento della patologia in corso" non altro significa, per l'appunto, che prevenire anche un prossimo ripetersi delle sue manifestazioni

potenzialmente letali, del tutto prevedibile e anche prevenibile peraltro una volta che gli esiti dei dovuti accertamenti consentano di risalire alle sue quanto meno prossime e più probabili cause (es. pressione arteriosa, elevati livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, etc.).

4. E' altresì infondato il secondo motivo.

La Corte motiva adeguatamente il proprio convincimento circa l'effettivo verificarsi degli incontri tra l'imputato e il proprio assistito nei termini dedotti in accusa, prendendo in esame tutte le obiezioni e argomentando il proprio convincimento alla stregua di un ragionamento lineare e coerente, sulla base di una puntuale e organica ponderazione delle emergenze istruttorie.

Per contro le critiche mosse in ricorso si risolvono nella prospettazione di un diverso giudizio in punto di attendibilità della teste S.A. e di una conseguente lettura alternativa delle emergenze istruttorie (che, secondo il ricorrente, dovrebbe portare a ritenere che il colloquio telefonico con la figlia del S. si sarebbe svolto in altra data e avrebbe avuto diverso contenuto).

Si tratta però di contestazioni di natura meramente valutativa e di contenuto meramente assertivo, non supportate da alcuna evidenza probatoria capace di imporsi in modo univoco e cogente sulla diversa valutazione espressa dai giudice del merito e da palesarne conseguentemente una manifesta illogicità o incoerenza.

In particolare, l'impossibilità di affermare che il S. e il N. si trovassero nello stesso luogo alle ore 19,36 dell'11 giugno plausibilmente è stata ritenuta dalla Corte circostanza di rilievo marginale e inidonea, comunque, a scardinare la ricostruzione accolta, trovando questa valido e resistente alternativo fondamento su altre emergenze istruttorie, in sè puntualmente riferite ed esaminate.

La valutazione, poi, di complessiva attendibilità della deposizione della teste S.A. e il rilievo della marginalità delle discrepanze in essa rilevate in ordine alla precisa collocazione oraria del colloquio telefonico dell'11 giugno, pertengono ad un giudizio prettamente di merito, insindacabile in questa sede una volta che sia congruamente motivato: come nella specie non può negarsi che sia stato, anche con il riferimento al riscontro fornito dalla deposizione della teste B..

Al riguardo, converrà richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte di cassazione, ai sensi del quale deve ritenersi non sindacabile, in sede di legittimità, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, salvo il controllo su eventuali vizi di congruità e logicità della motivazione, in questa sede del tutto inesistenti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv.150282).

In particolare, il giudizio di capacità a deporre e di attendibilità dei testi-persone offese è un giudizio di fatto che può essere effettuato in sede di merito mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito - come certamente nella specie è stato fatto - una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (v. in tal senso, ex aliis, Sez. 3, n. 41282 del 18/12/2006, Agnelli, Rv. 235578).

5. E' infine manifestamente infondato il terzo motivo.

L'accertamento della penale responsabilità dell'imputato comporta di per sé, quale logico e necessario corollario, l'impossibilità di non ritenere false e inattendibili le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso del processo, in quanto dirette a negare la sussistenza della condotta colposa invece affermata all'esito del giudizio.

Del resto non è questo di per sé a giustificare, direttamente, nella motivazione del giudice del merito, il diniego delle attenuanti generiche, ma piuttosto l'impossibilità di ravvisare elementi che tale concessione possano giustificare; ciò in conformità a una corretta interpretazione dei presupposti di tale beneficio, essendo al riguardo pacificamente acquisita l'impossibilità di concepirlo quale diritto sempre spettante all'imputato in mancanza di ragioni ostative ma la necessità piuttosto di indicare in concreto, caso per caso, elementi, non codificati, positivamente valorizzabili a tal fine, non essendo in particolare a tal fine sufficiente il mero dato della incensuratezza (art. 62-bis, terzo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f-bis, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125).

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, S.A., S.C. e Sa.Au., che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.